



Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr. 38 del 05/07/2023

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO SU AREE PUBBLICHE DI ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO

IL SINDACO

PREMESSO che

- nel Centro Storico di Altamura in concomitanza della stagione estiva sono stati programmati eventi e iniziative che determinano un notevole afflusso di frequentatori;
- il rilevante numero di avventori, in prevalenza giovani, affolla i luoghi di vendita con fenomeni di abbandono al suolo di rifiuti costituiti soprattutto da bottiglie e bicchieri di vetro e conseguenze negative per il decoro della Città;
- dette condotte, in relazione ad utilizzi impropri dei contenitori in vetro, creano un pericolo per la sicurezza urbana e per la pubblica incolumità impedendo alla cittadinanza di fruire in maniera libera e tranquilla degli spazi e delle aree pubbliche del Centro Storico;

CONSIDERATO che

- è necessario predisporre strumenti contingibili e urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori in vetro e intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile per migliorare le condizioni di vivibilità della Centro Storico;
- occorre provvedere impartendo disposizioni inerenti la vendita e la somministrazione di bevande ai pubblici esercizi, ai distributori automatici H24, agli esercizi commerciali, ai circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone;

VERIFICATO che una limitazione durante le ore serali e notturne alla somministrazione e vendita per asporto e al consumo su aree pubbliche di alimenti in recipienti di vetro all'interno del Centro Storico appare una misura efficace a contenere i rischi sopra richiamati;

VISTO l'art. 50 del Dlgs 267/2000 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti anche in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 24/11/1981 n° 689

VISTA la Legge 28/8/1991, n° 287

VISTO l'art. 42 del vigente Statuto Comunale.

RITENUTA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di specifica ordinanza contingibile ed urgente;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2023

IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO SU AREE PUBBLICHE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

Rectius: è fatto divieto assoluto di effettuare la vendita “*per asporto*” (trasportare fuori dai luoghi di vendita), dalle ore 20,00 e sino alla chiusura dei rispettivi esercizi, da parte dei titolari di pubblici esercizi di tipo “A-B-C” di cui all’art. 5 della Legge 28/8/1991, n° 287, agli esercizi di vicinato (esercizi commerciali), ai distributori automatici H24, nonché ai venditori su aree pubbliche e itineranti (ambulanti) del Centro Storico di Altamura, di alimenti o bevande in contenitori di vetro. Il divieto non si applica quando la somministrazione è effettuata per clienti serviti ai tavoli esterni situati nei dehors autorizzati. E’ altresì vietato il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro su aree pubbliche o aperte al pubblico del Centro Storico di Altamura.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

1. sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
2. sia trasmessa per l'osservanza, a tutte le forze di polizia ed alla Polizia Locale, che sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento, ed a cui spetta l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni;
3. sia trasmessa per le rispettive competenze al Sig. Questore di Bari; al Comando Provinciale Carabinieri di Bari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 515,00 (sanzione edittale da € 258,00 ad € 1.549,00,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 17 quater del T.U.L.P.S. (sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica da proporre entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Arch. Giovanni Buonamassa

IL SINDACO

Prof. Vitantonio PETRONELLA